

## TRIBUNALE di GENOVA

### Sezione Lavoro

Verbale di udienza nella causa promossa da:

**CALDARELLI ROSA**, avv. R. CALDARELLI

**RICORRENTE**

*CONTRO*

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

e

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**  
AVVOCATURA DELLO STATO

**CONVENUTI**

Il giorno 24/5/2017, davanti al giudice monocratico dott. Marcello Basilico, assistito dal cancelliere sottoscritto, sono comparsi: l'avv. Caldarelli e per l'Avvocatura l'avv. Pugliaro.

L'avv. Pugliaro insiste per l'estensione del contraddittorio in particolare ai tre *litis* consorti Antonietta Ida Fiore, Giuseppe Capone e Maria Cristina Rastrelli.

L'avv. Caldarelli si rimette.

Il giudice

vista l'istanza avanzata dall'Avvocatura dello Stato per l'estensione del contraddittorio ai soggetti che potrebbero essere pregiudicati nei loro *diritti* dall'accoglimento della domanda attrice;

rilevato che la ricorrente agisce in giudizio perché sia ordinato all'Amministrazione convenuta, dunque perché sia condannata, a rivalutare la propria domanda di *mobilità* ricollocandola in "qualsiasi ambito della Campania... ovvero alla sede più vicina alla propria residenza";

osservato altresì che nel corpo del ricorso vengono effettivamente identificate *almeno* tre posizioni utili a soddisfare il diritto della ricorrente;

ritenuto pertanto che l'accoglimento della sua domanda è suscettibile di pregiudicare il diritto di quanti siano già inseriti o vantino situazioni giuridiche soggettive dirette all'inserimento nelle graduatorie;

ritenuto che il numero e l'impossibilità di definire nominativamente l'identità di tali soggetti preclude la notifica personale dell'atto a ciascuno di loro;

ritenuto che l'identificazione di tre tra questi soggetti giustifica comunque una notificazione mirata almeno nei loro confronti;

ritenuto che per il resto la sola formalità di notifica compatibile col presente procedimento è rappresentata dalla pubblicazione del ricorso (e del presente verbale) sui siti *internet* istituzionali non solo del Ministero, ma anche dell'ufficio scolastico regionale della Liguria e di quello della Campania;

ritenuto che tale forma rientra tra quelle riconducibili all'art. 151 c.p.c. e meglio si presta, tra l'altro, ad altre forme di notificazione mediante pubblicità dell'atto, poiché in concreto l'accesso ai siti telematici è oggi più frequente, immediato ed agevole di quello alla Gazzetta ufficiale della Repubblica od al foglio degli annunci legali provinciali;

autorizza

la notifica del ricorso, della memoria di costituzione e del presente verbale nei confronti di quanti, tra il personale docente, possano essere pregiudicati nelle rispettive situazioni giuridiche soggettive dall'accoglimento del ricorso medesimo a mezzo pubblicazione sui siti *internet* istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e degli Uffici Scolastici regionale per la Liguria e per la Campania;

autorizza

altresì la notifica del ricorso personalmente a Antonietta Ida Fiore Giuseppe Capone e Maria Cristina Rastrelli onerando parte ricorrente di provvedervi previa comunicazione da parte del Ministero, a tal fine a sua volta onerato, della comunicazione alla controparte degli indirizzi di residenza dei tre lavoratori nominativamente indicati

rinvia

per la discussione all'udienza del 28/7/17 ore 12.30 con avviso ai terzi chiamati che dovranno costituirsi a pena di decadenza entro dieci giorni prime dell'udienza.

Il Cancelliere  
Marina Ricagni

Il Giudice  
Marcello Basilico